

Vico e la «temperatura»:
sull'idea di Stato misto nel *Diritto Universale*¹

di Riccardo Caporali

A scholar of Vico for years, the author analyses an issue which has not been very much dealt with in secondary Vichian literature: the issue of forms of Government in Universal Right. His thesis is that, although Vico cannot be considered as a theorist of “mixed” State, in Universal Right he elaborates a complex version of the “temperature” (the “mixture”) which is functional to the general ethical-metaphysical system of the work, a system whose aim is that of proving the founding superiority of virtue upon strength, reason upon violence. Such system will then be replaced by a more purely anthropological point of view, in the various versions of Scienza Nuova.

Keywords: *Vico, Political Philosophy, History, Mixed State, Reason, Strength, Conflict.*

«Atque adeo in omni regimine, qui summus unus et, quia summus, unus. Summum enim multiplicari, uti et unum, non potest»²: se si astraggono dichiarazioni come questa dal contesto nel quale sono collocate, scivolando lungo la china di una storia delle idee che proceda per catalogazioni troppo rettilinee e semplificate, qualsiasi discorso sullo Stato «misto» in Vico potrebbe finire così, prima ancora di cominciare. Vico, infatti, *non* è, in senso stretto, un teorico dello Stato misto. Non lo è mai: non nella *Scienza Nuova*, e nemmeno qui, in quel *Diritto Universale* che di qualche anno precede la grande stagione delle tre diverse edizioni del capolavoro. Se tuttavia qui non ci si arresta, proprio nel *Diritto Universale* sarà possibile rintracciare, sotto la linearità delle definizioni, una declinazione etico-politica affatto particolare della *mixture* e del *temperamentum*: una versione sicuramente secondaria

¹ Torno qui, con qualche variante e poche, essenziali indicazioni bibliografiche, su alcune riflessioni sviluppate nel mio *Heroes gentium. Sapienza e politica e in Vico*, Bologna, Il Mulino, 1992. Il tema delle «forme di governo» appare del resto singolarmente trascurato, ora come allora, nella pur sterminata letteratura vichiana secondaria.

² G.B. Vico, *De uno universi iuris principio, et fine uno* (d'ora in poi *Du*), in Id., *Opere giuridiche*, a cura di P. Cristofolini, Firenze, Sansoni, 1974, p. 197 (trad. C. Sarchi). Anche per le altre parti del *Diritto universale* mi rifaccio a questa edizione: *De constantia iurisprudentis* (DC, trad. S. Barbera), *Sinopsi, Notae* e *Dissertationes* (trad. L. Fiorentini). Del *Du* è ora disponibile una raffinata ristampa anastatica (Napoli, Liguori, 2007) a cura di F. Lomonaco, che si segnala anche per le osservazioni del curatore su storia e struttura del testo.

nel quadro della filosofia vichiana, perché in realtà *non* ripetuta, e anzi poi esplicitamente ritrattata; eppure (e proprio per questo) di un qualche significato, sia nella ricostruzione delle dinamiche interne al pensiero di Vico, sia nella complessa topografia della transizione al pensiero politico moderno.

«Non rispose falso Brenno ai romani: – che la prima legge che nacque al mondo fu della violenza, – ma lasciò il più importante: – che sia dettata da natura migliore». Liberamente suggerita da un passo della *Vita di Camillo*³, in Plutarco, è questa una sentenza che meglio condensa, in poche battute, l'impianto e l'obbiettivo dell'intero *Diritto universale*⁴. Solo un «barbarus», solo un «incivilis» come il «dux Gallorum» può pensare di risolvere nella mera forza l'ordine della legge, la potenza della ragione, l'equilibrio della virtù. E tuttavia quella forza, quella «violentia», non si può semplicemente esorcizzare, né banalmente ignorare, «inter mortales». Definitivamente abbandonato l'approccio “ermetico” (la prospettiva di una originaria, recondita sapienza al principio della storia e della politica: una prospettiva frequentata nella prima fase della ricerca vichiana, fino al 1710, tra le *Orationes* e il *De antiquissima*), col *Diritto universale* il tema della violenza prorompe nelle forme del “primitivo”, accolto all'interno di un grandioso progetto metafisico, che presenta se stesso come «sistema di diritto naturale» coerente con i principi della religione cattolica, in risposta alla grande speculazione filosofico-giuridica dell'Europa riformata. Identificato il *ferino* col momento della caduta dell'uomo dall'integrità della sua natura originaria, in conseguenza del peccato d'Adamo, un'immane ontologia storica dello *ius* riporta lentamente l'umanità verso la riconquista della propria essenza divina-razionale. Lo Stato, *l'auctoritas civilis*, si configura in questo contesto come l'esperienza decisiva, in quanto sfera più ampia di *iustitia*: in quanto più estesa articolazione ordinata di *dominium*, *libertas* e *tutela*, i diritti naturali primari, diretta emanazione di quel *nosse, velle e posse* che Vico presenta quale patrimonio peculiare di una natura umana agostinianamente ricalcata a immagine e somiglianza di Dio. Nell'equilibrio degli *iura naturalia* si condensa il massimo di *virtus* di ogni *respublica*.

³ Cfr. XVII, 2-5: «Alla domanda dei Romani su quale torto avessero sofferto ad opera dei Chiusini per assalirne la città, il re dei Galli, Brenno, scoppiò a ridere e disse: “L'oltraggio dei Chiusini verso di noi è che, potendo coltivare poca terra e un piccolo paese, pretendono di occuparne molta senza dividerla con noi, che siamo forestieri e numerosi e indigenti. Lo stesso oltraggio, dunque, fatto anche a voi, o Romani, dagli Albani, dai Fidenati, dagli Ardeati, ed ora dai Veienti, dai Capenati e da molti dei Falisci e dei Volsci. Contro costoro voi scendete in campo se si rifiutano di condividere con voi i loro beni, li rendete schiavi, saccheggiate e abbattete le loro città, senza compiere con ciò nulla di strano e di iniquo, bensì seguendo la più antica delle leggi: quella che concede al più forte i beni del più debole, a partire dalla divinità giù giù fino alle bestie. Anche in queste ultime è instillata dalla natura l'aspirazione del più forte ad aver più cose di chi è inferiore» (Plutarco, *Le vite di Temistocle e di Camillo*, a cura di C. Carena, M. Manfredini e L. Piccinelli, Milano, Mondadori, 1983, pp. 133-135).

⁴ *Sinopsi*, p. 7; e non è forse un caso che Vico senta il bisogno di riproporla sia nel *Du* (il *liber unus* del *Diritto universale*), sia nel *Dc* (il *liber alter*), sia nelle *Notae* al medesimo *Dc*: *ivi*, pp. 108, 546, 779.

Ciascuna delle tre forme classiche dello Stato – la *optimatum respublica*, la *regia*, la *popularis* – scaturisce da questa unica origine di diritto e virtù, e condivide con le altre alcune caratteristiche essenziali, sicché «una qualsiasi forma del politico governo non va giammai scompagnata dagli attributi delle altre due»⁵. Tutte, in primo luogo, tengono saldo e compatto il *summus unus* (la sovranità, la suprema *potestas*), che non tollera divisione, non sopporta «moltiplicazione», pena la sua stessa possibilità di funzione e persistenza: «In ciascuna di esse è sempre unica la sovrana podestà; ciò ritrovasi, di nome e di fatto, nella pura forma monarchica, la quale in ciò sembra vieppiù accostarsi alla natura ed alla verità; ed a ciò appunto si riferisce quel motto di Tacito, detto però con altra intenzione: “che la repubblica è un sol corpo, e che la dee reggere un animo solo”. Quell’unità rinviensi eziandio ogni qual volta vedonsi più persone convenire in un comune partito, unitamente deliberando o come ordine, in uno stato di ottimati, o come riunione di tutto il popolo o della maggior parte di esso, in un popolare governo»⁶. Tale unità si esprime essenzialmente nel potere (*potestas*) della *iurisditio*, nella *mens iuris*: nell’autorità istitutiva, autonoma e potenziale, della legge, che si manifesta e si pratica poi effettivamente attraverso la *iurisdictio*, la *manus iuris*, l’esplicitazione determinata della pubblica volontà: un binomio, questo, consapevolmente inusuale, che sostituisce il ricorso tradizionale alla sola *iurisdictio*, con l’obbiettivo di far assumere una fortissima investitura giuridico-razionale-morale alla lezione hobbesiana (ma Vico, esplicitamente, si richiama solo a Tacito) della indivisibilità della sovranità⁷. A nessuna forma di Stato potrà poi mancare una qualche sfera di «libertas civilis», che garantisca un’equa distribuzione dei «praemia» e delle «poenae» e apra pari opportunità di accesso a «onera» ed «honores» alla cerchia del *rex*, o ai componenti dell’*ordo* ottimatizio, o all’insieme del popolo⁸. Sia la *respublica optimatum* sia la *libera* sia la *regia*, infine, devono necessariamente disporre di *tutela*, della titolarità e dell’esercizio di una forza, componente irrinunciabile dell’*auctoritas*, posta a salvaguardia del *dominium eminens* e della *libertas civilis*. Pur sorgendo sul comune fondamento di queste stesse *virtutes*, ogni forma pura (*mera*) della *respublica* risponde tuttavia a una propria, peculiare identità, costruita su uno solo dei tre elementi originari come quello veramente decisivo; sul prevalere, di volta in volta, nel luogo in cui si forma la *iurisditio*, delle sue stesse istanze ora del *dominium* ora della *libertas* ora della *tutela* come del cardine *tipico* (che decide il *tipo*) dello Stato, e che diviene così il fondamento, il punto di riferimento essenziale anche per il ruolo

⁵ *Du*, p. 197.

⁶ *Ibidem*.

⁷ Ivi, pp. 137, 173, 183. Sull’uso tradizionale del concetto di *iurisdictio* nella storia del pensiero politico cfr. C. McIlwain, *Costituzionalismo antico e moderno* (1940), Venezia, Neri Pozza, 1956; P. Costa, *Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)*, Milano, Giuffrè, 1969.

⁸ *Du*, p. 199.

e le funzioni degli altri due. Questo saldo ancoraggio delle forme di governo alle «primalità» metafisico-giuridiche del *nosse velle posse* e del *dominium libertas tutela*, è un elemento portante della complicata architettura del *Diritto Universale*: si può anche relegarlo nei ripostigli di un «edificio tanto ingegnoso quanto artificioso»⁹, ma si deve comunque tentare di coglierlo a partire dalla sua irriducibile (e mai più riproposta) specificità.

Fulcro della *respublica optimatum* è la *tutela*. Sorta dalla «virtù di pochi», dall'unione dei padri «per difendersi dalla plebe», tale prima forma di *auctoritas civilis* si fonda sul massimo di sperequazione tra le ragioni dei *fortes* e le tensioni degli *infirmi*, sulle due «comunità» di chi sa *imperare* e di chi può solo *parere*: «Il governo aristocratico, o di ottimati, si fonda sovra la conservazione, sovra la tutela dell'ordine dei patrizi che lo ha costituito, ed è massima essenziale di sua politica, che ai soli patrizi sieno attribuiti gli auspici, i poteri, la gentilità, i connubi, i magistrati, i comandi, ed i sacerdoti»¹⁰. Titolare della *iurisditio* il Senato (ed espressa la *manus iuris* con gli *edicta* o per mezzo di re ottimati)¹¹, la *conservatio* si presenta come la fondamentale *ratio imperandi* dei padri: conservazione dei *mores*, delle costumanze, poste «a fondamento della loro politica esistenza» (*super quibus suum fundarunt imperium*) e dalle quali nacquero poi, come da *exempla*, le prime leggi positive¹²; conservazione all'*ordo* patrizio del diritto «in latenti», *incertum occultissimum* ed *arcanum* e della rigidità formale di una *iustitia* che – inchiodata nel corpo della parola, nella parola come parte organica e unilaterale del corpo – «si agguaglia al fatto pel solo effetto di una conformità verbale, ma se ne discosta in quanto al vero sentimento»¹³; conservazione, infine, come fiera avversione ad ogni novità, ad ogni mutamento che possa, anche da lontano, preparare lo scardinamento della struttura essenziale dello Stato: *minutae* e *crebrae*, le repubbliche ottimatizie «sua cuique satis placebant» – è una citazione da Sallustio – evitando accuratamente di estendere i propri domini, di accrescere quella ricchezza che avrebbe potuto corrompere la *virtus* dei padri o rendere troppo potenti i plebei-clienti¹⁴.

Sulla natura determinante del *dominium* si forgia il *regnum*: «Il carattere del regno, della monarchia, è la signoria di uno solo, in cui sta riposto il so-

⁹ Così N. Bobbio, *Vico e la teoria delle forme di governo*, in “Bollettino del Centro di Studi Vichiani”, VIII, 1978, pp. 5-27 (: p. 7); che resta, comunque, uno dei pochi e utili affondi sul tema.

¹⁰ *Du*, p. 167; e cfr. anche ivi, p. 169, nonché *Sinopsi*, pp. 14 e 16.

¹¹ Ivi, pp. 173 e 181-185.

¹² Ivi, pp. 171 e 173. Vico si richiama a Dionisio, *Ant. rom.*, X.

¹³ *Du*, p. 302; e cfr. ivi, p. 233, *Sinopsi*, p. 14, *Dc*, p. 609.

¹⁴ *Du*, p. 181; *Dc*, p. 611; *Dissertationes*, VI, p. 869. Il passo di Sallustio è in *Cat.*, 2, ed è riferito ai primi, «innocenti» *reges* della terra: «Igitur initio reges – nam in terris nomen imperi id primum fuit – divorsi, pars ingenium, alii corpus exercebant; etiam tum vita hominum sine cupiditate agitabantur, sua cuique placebant»; passo più volte chiosato da Agostino in quel *De civitate Dei* che è tra i testi più frequentati da Vico.

vrano e liberissimo arbitrio di tutte le cose»¹⁵. La *iurisditio* è l'attributo qualificante della persona reale: dotato di *infinita potentia*, il *monarcha* rende ragione del suo operato solo a Dio, sicché anche la *respublica regia* poggia sulle costumanze, priva com'è di leggi che non siano le divine-tradizionali¹⁶; il suo cenno basta a governare i popoli; ogni diritto sta riposto nello scrigno del suo petto¹⁷ e – Vico parafrasa nel senso assolutistico della glossa medievale la celeberrima sentenza ulpiana – tutto ciò che gli piace fare, «cioè quanto ha in animo di stabilire come legge, ha valore di legge»¹⁸; la *celeritas* delle sue decisioni, infine, lo mette meglio all'altezza delle imprese militari, ciò che rende l'estensione del dominio una tendenza connaturale alla *respublica regia*¹⁹. La *ratio* stessa di questa forma di Stato – la necessità di far tornare i conti del diritto mettendoli nelle mani di uno solo²⁰ – richiede però da parte del monarca l'esercizio dell'«equità naturale», un'amministrazione caratterizzata, almeno negli affari privati, per *pubblicità* e *flessibilità*, capace cioè di rendere veramente «a ciascuno il suo», superando il rigore vuoto delle formule per puntare all'effettiva sostanza delle controversie²¹.

La *libertas*, l'accesso di tutti a cariche e onori, senza esclusione di rango (ma proporzionalmente al «censo») s'impone come la caratteristica essenziale del puro Stato popolare: «Sono condizioni del popolare governo la parità dei suffragi, la libera espressione delle sentenze, e l'ugual accesso di ognuno a tutti gli onori, senza esclusione dei supremi, in ragione del censo, ossia del patrimonio»²². Corollario della *libertas* – e condizione della sua effettiva

¹⁵ *Du*, p. 166.

¹⁶ *Dc*, p. 631; *Du*, p. 175.

¹⁷ *Ivi*, pp. 183 e 233.

¹⁸ *Dc*, p. 631. Compare qui – sia detto appena di passaggio – anche quel che sembrerebbe proprio un singolare riecheggiamento di un passo del *Tractatus theologico-politicus* di Spinoza (ancorché scevro della fortissima accentuazione polemica spinoziana): «Et sic respublicae mere monarchicae sunt constitutae, quae unius utilitatem, salutem et gloriam spectant; in cuius unius vita utilitas, salus, gloria gentis a monarcha rectae continentur». E cfr. *Tractatus theologico-politicus*: «Verum enimvero si regiminis monarchici summum sit arcanum, ejusque omnino intersit homines deceptos habere, et metum, quo retineri debent, specioso religionis nomine adumbrare, ut pro servitio tanquam pro salute pugnent, et ne turpe, sed maximum decus esse putent in unius hominis jactationem sanguinem animamque impendere [...]: Praefatio [§7] (edizione a cura di P. Totaro, Napoli, Bibliopolis, 2007, p. 8).

¹⁹ *Du*, pp. 177ss.

²⁰ *Ivi*, p. 171. V'è anche qui un'eco tacitiana: «ut non aliter ratio constet quam si uni redatur»: *Ann.*, I, 6.

²¹ *Du*, p. 301.

²² *Ivi*, p. 167. Vico fonda questa ipotesi del «censo» su un'errata interpretazione di *demos*, arbitrariamente attribuita a un passo della traduzione della *Politica* di Aristotele ad opera di B. Segni, *Trattato dei governi di Aristotele, tradotto di greco in lingua volgar fiorentina*, Firenze, Lorenzo Torrentino, 1549, p. 187: cfr. F. Nicolini, *Commento storico alla seconda Scienza Nuova*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1978/2, pp. 273-274, e S. Mazzarino, *Vico, l'annalistica e il diritto*, Napoli, Guida, 1971, pp. 37-38n. Non si tratta, tuttavia, di un travi-

praticabilità – è il dominio razionale della legge, che garantisce la comune uguaglianza, sottomettendo tutti allo stesso modo e senza eccezioni: «Finalmente, dove tutti sono ugualmente alle leggi sottoposti, ivi a nessuno è lecito di sorpassare la comune uguaglianza»²³. La *iurisditio* appartiene al popolo riunito nei comizi, e tutte le faccende sono trattate in modo «aperto e generoso». Lo Stato si regge pertanto, in questo caso, non sulle costumanze ma sulle leggi positive, tante e particolari, adeguate alla molteplicità dei problemi e al loro oggetto specifico, secondo i dettami della *multitudo*, che «solo conosce l'equità naturale, di cui è pregio particolare il considerare il proprio merito di ogni singola causa»²⁴. Nella vivacità e nella varietà tipiche del governo dei molti è anche implicita una naturale tendenza ai conflitti esterni e all'estensione del dominio²⁵.

Ora, proprio questo “monocentrismo” del loro equilibrio, questo loro edificarsi su uno solo dei tre diritti naturali come su quello veramente dominante, espone le *formae merae* dell'*auctoritas civilis* a una consunzione e a una crisi pressoché inevitabili. Il vizio, in esse, si afferma dal seno stesso della virtù formalizzata, dalla progressiva unilateralizzazione di quel medesimo principio che più intimamente le costituisce; fino alla caduta nel vuoto, fino all'agire cieco – del dominio o della tutela senza libertà, della libertà senza dominio e tutela – che spinge l'*auctoritas* all'implosione, al suo definitivo sgretolamento: a quell'annientamento della *publica iustitia* che assolutizza il *privatum*, trasformandolo nel capriccio incontrollato del desiderio, nell'arbitrio stemperato del privilegio. Lo squilibrio si afferma come *excesso*, come scardinamento di ogni *moderatio*. Gli ottimati «degenerano», imponendo ai propri *clientes* una «tutela» macchiata di *libido*, *avaritia*, *crudelitas*, che li spinge a trascurare le ragioni del loro comune dominio e li trasforma in tanti *minuti domini* e *tyranni*, incanagliati nell'ozio e sprezzanti le antiche religioni e gli obblighi di protezione²⁶. L'eccesso di *dominium* spinge il *monarcha* a misconoscere – contro la natura stessa del suo regno – i dettami dello *ius naturale* e a diventare a sua volta *dominus*, cui il popolo, anche se da lungo tempo assuefatto all'obbedienza, finisce per ribellarsi²⁷. La *respublica libera*, turbolentissima e sempre poco durevole perché costruita sulle sabbie mobili della volubilità popolare, degenera nel debordare della *libertas*: l'invidia e l'*ambitio* dei capifazione riescono a cacciare gli uomini migliori e ad affidare gli onori più insigni a «immeritissimi cives», fino

samento del tutto casuale e occasionale: tanta parte della democrazia vichiana si descrive sempre per caratteri “borghesi-mercantili”.

²³ *Du*, p. 171.

²⁴ *Ivi*, pp. 175, 183, 233, 290 e 295.

²⁵ *Ivi*, pp. 177ss.

²⁶ *Ivi*, p. 171; *Dc*, pp. 629-631, 656.

²⁷ *Ibidem*.

all'azzeramento della forza legale, fino al completo tracollo della pubblica autorità²⁸.

Vico non definisce con precisione un ciclo, un ordine necessario nella successione delle *formae merae*, attraverso la dinamica che le corrode dalla virtù al vizio, dalla potenza alla crisi. Ferma restando la priorità storica dello Stato ottimizio (sorto dall'unione dei *patres* delle prime famiglie per far fronte alle rivolte dei *clientes*), talora prevalgono le istanze della razionalità insite nella democrazia come dominio della legge, ciò che collocherebbe questa forma alla fine del processo, a compimento del «vero» della natura dell'uomo; talaltra quelle della monarchia, che si presenta per ultima, a realizzare un più fermo equilibrio tra stabilità e razionalità, tra solida potenza del dominio del singolo e universalizzazione dell'equità naturale; altrove, ancora, Vico teorizza l'indifferenza delle possibilità di successione del governo dei pochi, non senza introdurre variabili ulteriormente moltiplicatrici dei tipi di Stato, quali le considerazioni naturalistiche, d'impianto bodiniano, sul carattere di ciascun popolo in relazione alle condizioni ambientali²⁹. In definitiva, non c'è «dialettica» nel movimento delle *formae*: nella crisi di un ordine politico non s'iscrivono i termini necessari del suo superamento. E del resto, infinite risultano le possibilità della *virtus*, unica titolare della grandezza della *respublica*. Un *recursus* spontaneo ai *principia* si determina «dove parecchie libere repubbliche risolvono di formare un sol corpo colla congiunzione delle loro forze (e la stessa cosa avverrebbe trattandosi della unione di alcuni principi sovrani)»; in tal caso si ripropongono le istanze della tutela e della uguaglianza tipiche della *respublica optimatum*, nata originariamente da un'analogia alleanza tra i padri: «le alleanze qui da noi considerate sono alleanze uguali, quali intervengono fra podestà ugualmente sovrane»³⁰. Più spesso è la *virtus* dell'uomo che risana il corpo politico. La crisi dello Stato ottimizio, per esempio, si conclude o con una revoca «ad pristina instituta» – una sorta di machiavelliana «riduzione verso il principio» – da parte di «uomini gravissimi e meritevoli», che con l'introduzione di leggi severissime restaurano i patrizi nella virtù dell'*ordo* originario (così Licurgo, Zaleuco e Caronda, che «resero stabili le repubbliche di ottimati»³¹; o per mezzo di un principe *sapiens* e *fortis*, che fa prevalere la propria autorità con l'appoggio della *multitudo*³²; o, infine, attraverso l'azione prudente e lungi-

²⁸ *Du*, pp. 173-175, 203.

²⁹ *Ibidem*. G. Galasso parla in proposito di uno «schema di stampo trattatistico-aristotelico», nel quale «non solo non cessa, ma viene esaltata l'opzione platonica di Vico»: *Il Vico di Giarrizzo e un itinerario alternativo*, in «Bollettino del Centro di Studi Vichiani», XII-XIII, 1982-1983, pp. 199-235.

³⁰ *Ivi*, pp. 206-208.

³¹ *Ivi*, p. 205.

³² *Ibidem; Dc*, p. 629.

mirante di un saggio che, come Teseo ad Atene, sottomettendo il popolo e il Senato all'*imperium* delle stesse leggi, fonda l'ordine della *libertas*³³.

Tutti questi itinerari, per altro, ripropongono la restaurazione o la creazione *ex novo* delle *formae merae*; ripropongono cioè l'ordine politico più facilmente attaccabile dal vizio, più aperto alla rottura del suo equilibrio costitutivo, perché più debole nel suo centro, nel cuore della sua identità. Ma c'è anche un'altra strada: «Dalle tre pure forme dei politici governi da noi considerate, derivarono di poi altre forme di temperati governi (*respublicae temperatae*), i quali, puri di loro natura, divennero misti in conseguenza di patti e convenzioni (*quae natura merae sunt, pacto mixtae*)»³⁴. È un passaggio strategico del *Diritto Universale*, un passaggio solitamente annesso dal presupposto ermeneutico di una contiguità con la *Scienza Nuova* in realtà inesistente³⁵. Ragione della «temperatura» è «l'indebolimento intrinseco di una civile podestà costretta a rivolgersi spontaneamente alle altrui forze, o nell'interno del proprio stato o al di fuori, a fine di assicurarsi dalle altrui violenze»³⁶. Lo Stato nasce dalla virtù dell'equilibrio, dal raccogliersi in ordine di *dominium*, *libertas* e *tutela*. L'univocità, la singolarità dell'*ordo* delle *formae merae* le pone nella prospettiva dell'inevitabilità della decadenza, della lenta ma inesorabile combustione della loro originaria *virtus* fondativa. Le possibilità di *restauratio* prolungano, ma non evitano questo percorso di allontanamento e di caduta. La *respublica mixta* è un'alternativa forte alla sorte tragica delle *formae merae*. Essa, certo, non tocca l'essere *unus* dell'*auctoritas civilis*, non ne spezza l'unità, il suo principio determinante: lo Stato «temperato» resta ottimato, monarchico o popolare, segnato in ciò dalla titolarità indivisibile della *iurisdictio*. E tuttavia la «temperatura» realizza, nell'unità di un rapporto peculiare, quell'*ordo mixtus* che rende plurima e sinergica l'alimentazione della *virtus*: «Tale sarebbe un governo di ottimati, ove il senato, a simiglianza di quello istituito da Romolo, fosse composto dei più sapienti fra i patrizi; tali sarebbero le popolari repubbliche guidate dall'autorità di un sapiente senato, e tali le monarchie, quando il principe ricorresse al consiglio degli uomini savi e virtuosi»³⁷. Nessuna «incertezza di definizioni vaghe»³⁸ attraversa il *temperamentum*. La *mixtura* tempera la *ratio* dello Stato con le forme pratiche del *governo*.

³³ *Sinopsi*, p. 9; *Du*, p. 215; *Dc*, p. 629.

³⁴ *Du*, p. 123.

³⁵ Cfr. A.C. 't Hart, *La teoria vichiana sulla successione delle forme di stato e le sue implicazioni politiche*, "Bolletino del Centro di Studi Vichiani", XVII-XVIII, 1987-1988, pp. 153-162; N. Bobbio avverte invece la differenza ma la lascia in ombra, insistendo prevalentemente sulla *Scienza Nuova*: *op. cit.*, pp. 10-11.

³⁶ *Du*, p. 212. G. Giarrizzo ha indicato, per questo passo, una radice nel commento a Grozio del Gronovio: *La politica e la storia*, Napoli, Guida, 1981, pp. 97-98.

³⁷ *Du*, p. 200.

³⁸ M. Candela, *Diritto e umanità in G.B. Vico*, Empoli, I.T.C. "Fermi", 1968, p. 105.

Le risonanze bodiniane sono qui tanto evidenti quanto infide: sul piano logico-concettuale Vico pare tener ferma la distinzione tra Stato e governo elaborata da Bodin e poi da lui stesso in qualche modo riformulata nella *Scienza Nuova*³⁹; anche sul piano lessicale forti appaiono le consonanze: se nel *Diritto Universale* si parla di «*respublica mixta*» e «*temperata*», nella versione latina dei *Six livres* ricorrono i termini «*temperatum*» e «*temperatio*» (a definire sia lo Stato misto polibiano, sia la giustizia «armonica»), che diventano «temperamento», «mischianza» e «mistione» nella traduzione italiana di Lorenzo Conti, la stessa che l'autore della *Scienza Nuova* mostrerà di conoscere e utilizzare⁴⁰. La lezione di cui Bodin si serve per negare la praticabilità logico-storica dello Stato misto viene però trasfigurata e piegata da Vico ai presupposti giuridico-metafisici del *Diritto Universale*, in funzione di quella sua decisiva e obbligatoria cornice filosofica che insegna la *virtus* della *medietas* e della *moderatio* come fondativa dell'*auctoritas* (di ogni *auctoritas*) e della sua forza. Il temperamento dell'univocità del *dominium*, della *libertas* e della *tutela* cambia la natura dell'equilibrio, pluralizza le fonti attive della «virtù», moltiplicandone l'energia vitale; non la libera, ovviamente, dall'incertezza della crisi, ma la salva dalla inevitabilità di un destino entropico. La forma mista è allora *virtualmente* (e quindi *effettivamente*) diversa dalla *respublica* pura. E non a caso è soprattutto qui che il «*verum*» vichiano incrocia sistematicamente il suo «*certum*»: quella storia di Roma, i cui modelli interpretativi più pregnanti rappresentano, agli occhi di Vico, una sfida potente e minacciosa alla sua teoria della superiorità fondativa della virtù sulla forza, della metafisica e della morale sulla politica.

Verso la fine del *De constantia iurisprudientis*, tirando le fila delle sue considerazioni sulla storia romana, Vico critica Machiavelli, Polibio e Plutarco per non aver essi compreso le vere cause della grandezza di Roma (*in romanae causas magnitudinis*). Nelle sue «lezioni liviane», il segretario fiorentino ha riferito tale grandezza «ad quaedam sparsa instituta romanorum, tam paganica quam militaria», senza riuscire, tuttavia, ad afferrare il «*genus*», la vera essenza, da cui quegli stessi, diversi istituti prendono anima. Polibio, per parte sua, si mostra «*aequus rerum aestimator*», ma descrive più gli effetti che le cause della «virtù dei Romani»; mentre Plutarco, ben più ingiustamente, pretende di spiegare la storia di Roma con la mera «fortuna»,

³⁹ Cfr. Bodin, *Les Six Livres de la République*, II, 2 (trad. it. a cura di M. Isnardi Parente, Torino, Utet, vol. I, 1964, pp. 567ss); G.B. Vico, *Principi di Scienza Nuova d'intorno alla comune natura delle nazioni* (1744), in Id., *Opere*, a cura di A. Battistini, Milano, Mondadori, 1990, vol. I, pp. 908-910 (: 908): «Ma, per non tralasciare punto di dubbio d'intorno d'intorno a tal naturale successione di Stati politici o sien civili, secondo questa ritruoverassi le repubbliche mescolarsi naturalmente, non già di forme (che sarebbero mostri), ma di forme seconde mescolate coi governi delle primiere; il qual mescolamento è fondato sopra quella Dignità: che, cangiandosi gli uomini, ritengono per qualche tempo l'impressione del loro vezzo primiero»: ove il *mescolamento-temperamento* assume un andamento esclusivamente «socio-antropologico», privo di tutta la sostanza etica che lo investiva nel *Diritto Universale*.

⁴⁰ Cfr. R. Caporali, *Heroes gentium*, cit., p. 106n.

dimenticando, tra l'altro, quanto essa risulti sempre effimera, e quanto ben raramente si mostri disposta ad aiutare gli stolti⁴¹. Si tratta, va da sé, di giudizi molto approssimativi e limitativi, come accade spesso nelle incursioni "storiografiche" vichiane. Tanto più quando, a una ricognizione anche solo sommaria, appaiono subito evidenti i numerosi debiti di Vico, nella sua ricostruzione della storia di Roma, da questi ideali interlocutori, specie dai primi due. A partire proprio dall'idea che la potenza e la longevità dello Stato romano debba spiegarsi col carattere *misto* (*temperato, mescolato*) del suo assetto istituzionale; e che questo assetto garantì la *libertas* alla Roma repubblicana non sulla base della sapienza dei suoi fondatori o rifondatori (non per la saggezza di un Teseo, come ad Atene), ma da origini rozze (*ruditas*) e «per multa et varia malorum experimenta», com'è detto in un passo nel quale i richiami sia a Polibio sia a Machiavelli si fanno quasi letterali: basti pensare al *dia de pollon agonon kai pragmaton* («attraverso molte lotte e vicissitudini») di Polibio, o al «a caso ed in più volte secondo gli accidenti» di Machiavelli; nonché alla contrapposizione tra l'azione sapiente di un legislatore (in entrambi l'esempio è quello di Licurgo a Sparta) rispetto alle peripezie della storia romana⁴². Da Machiavelli Vico attinge, soprattutto, il principio che la forza positiva della *temperatura* sia continuamente alimentata dai conflitti intestini della città: la lotta tra i *reges* e i *patres*, alle origini, quando Roma è ancora una *respublica optimatum regno mixta*; e poi i *certamina* tra i patrizi e i plebei, dopo la cacciata dei Tarquini, nella grande stagione della repubblica *libera optimatibus mixta*. Per questo tema, che opera in controtendenza rispetto alla plurisecolare condanna dei conflitti e alla celebrazione dell'*armonia* e della *concordanza*, al di là del segretario fiorentino Vico non ha modelli di riferimento, né lontani, né vicini. Non nel più "machiavelliano" dei suoi concittadini, nell'amico Paolo Mattia Doria, per il quale Roma, tra ideali repubblicani, provvidenzialismi personalistici bossuetiani ed ermetismi tardo-rinascimentali, fondava la grandezza del suo Stato su una struttura naturalistica di stampo polibiano, non aliena da suggestioni lipsiane: «Era la mente della Romana repubblica il suo virtuoso Senato. Questo si volgeva con perfettissimo consiglio a tutti gli ordini della repubblica, e tutti gli ordini ricevevano moto da lui, e somministravano a lui moto, e alimento, e in questa guisa regnava fra Senato, e fra popolo, e fra li diversi ordini del popolo stesso una perfettissima armonia»⁴³. Ma il conflitto non esce dal consueto

⁴¹ *Dc*, p. 705.

⁴² Cfr. *ivi*, p. 631; Polibio, *Hist.*, VI, 11; Machiavelli, *Discorsi*, I, 2.

⁴³ *Ragionamenti di Paolo Mattia Doria indirizzati alla Signora D. Aureliana d'Este duchessa di Limatola, ne' quali si dimostra la donna, in quasi che tutte le virtù più grandi, non essere inferiore all'uomo* (in Frankfurt, s. d., ma 1716, p. 430); ma cfr. anche *La vita di Paolo Mattia Doria distinta in tre parti, aggiuntovi un trattato dell'Educazione del Principe*, 1710/2; Id., *Manoscritti Napoletani*, Galatina, Congedo, vol. III, pp. 69ss. Si veda inoltre *Justi Lipsi admiranda, sive, de magnitudine romana libri quattuor*, 1599/2, p. 155: «Viros considero dupliciter, et eos qui in magistratu, imperiis, consiliis fuerunt, id est capita reipublicae et parte altera, minora etiam membra, id est populum et eos qui paruerunt». E infine J.B.

giudizio di condanna neanche in Gianvincenzo Gravina, che fa la grandezza di Roma nei «moti composti», nei «sentimenti regolati», negli «affetti temperati», contrapponendo la «concordia ordinum» dei momenti di splendore alla forza lacerante e disgregante delle «seditiones» e delle «contentiones»⁴⁴. Specie per la fase repubblicana, in definitiva, le consonanze e le affinità con Machiavelli appaiono evidenti e di assoluto rilievo: i *patres* rigidi difensori dell'*ordo* e la *plebs* posta a custodia ed ampliamento della *libertas*; la carica positiva delle lotte per l'accesso alle magistrature e l'effetto distruttivo insito nei conflitti di «potentia», ispirati non dalla pubblica magnanimità ma dalle avidità private: impossibile non ricordare lo Stato romano *misto e perfetto* in virtù della «disunione della Plebe e del Senato», coi «grandi» a comandare e il popolo a guardia della libertà; o la gloria delle lotte per gli «onori», opposta alla rovina dei contrasti sulle «sustanze»; o, ancora, il senso del limite nelle dispute, i «pochi esilii» e il «pochissimo sangue», che volgono gli «umori» e i tumulti «in beneficio della pubblica libertà»⁴⁵. Eppure, come s'è appena visto: «Machiavellus genus romanae reipublicae non assecutus».

Il passaggio attraverso lo Stato misto e la positività della forza e del conflitto ha il sapore, nel *Diritto Universale*, di una estrema sfida di *sensu* al naturalismo di Polibio (alla *physeos ananke*), e a un «costituzionalismo», come quello machiavelliano, che essendo costruito sul «caso» sottende il primato della politica sul diritto. Ogni forma positiva dell'*auctoritas civilis* resta sempre, nell'architettura teoretica del *Diritto Universale*, un'espressione concreta dell'unica scaturigine giuridica, della *vis veri* metafisica che guida alla comune misura delle utilità. La forma peculiare di Roma, la *respublica mixta*, realizza l'equilibrio più saldo e dinamico (più saldo perché più dinamico) tra gli eterni diritti della *iustitia*, il *dominium*, la *libertas* e la *tutela*. Per spiegare la potenza di Roma, Vico rifiuta allora, al pari di Doria, il «caso» di Machiavelli, e respinge, come Bossuet, la «fortuna» di Plutarco. Ma il suo percorso pretende per sé anche la *vis* e il conflitto. Il contrasto fra *patres* e *plebs* diventa l'*occasio* irripetibile, l'*humus* più ricco per le fermentazioni del «vero» e dell'«equo». La *misura della forza*, e in definitiva l'uso di essa *secondo ragione*, apre ai Romani la conquista *legittima* del mondo, conforme ai principi dello *ius gentium*. Fondata tardi, per l'ardire di Romolo, «in mezzo a sì potente regno de' toscani e di un gran numero di minuti altri regni»⁴⁶, Roma è «naturalmente» costretta a combattere solo guerre «giuste»,

Bossuet, per il quale «la jalousie perpetuelle du peuple contre le sénat, ou plutôt des plébeiens contre le patriciens» fu la causa intestina della rovina di Roma: *Discours sur l'histoire universelle...* (1670), p. 472 dell'ed. 1775.

⁴⁴ Cfr. *Originum juris civilis libri tres* (1739), ristampa anastatica a cura di Fabrizio Lomonaco, presentazione di Fulvio Tessitore, Napoli, Liguori, 2004, in part. III, 17. Nonché *Della Ragon Poetica*, e l'orazione *Pro romanis legibus*, in Id., *Scritti teorici e critici*, a cura di A. Quondam, Bari, Laterza, 1973, pp. 221-222 e 449ss.

⁴⁵ I riferimenti sono naturalmente a *Discorsi*, in part. I, 4.

⁴⁶ *Sinopsi*, p. 8.

obbligata ai *bella* in difesa dalle aggressioni e dai torti: «I Romani vennero a contatto e a conoscenza delle genti straniere tramite le offese ad essi inferte; gli stranieri dal canto loro impararono a conoscere i Romani tramite le guerre con cui si vendicavano quelle ingiustizie; servitù e schiavitù furono sempre le pene di guerra»⁴⁷. Dopo la cacciata dei re, le tensioni alimentate dal nuovo equilibrio interno continuano a indurre alla cautela e alla moderazione verso l'esterno: i patrizi, in primo luogo, temendo di arricchire la plebe con ulteriori conquiste, si avventurano in nuove imprese militari solo se spinti da un'estrema necessità; anche nella vittoria, inoltre, prevale sempre la *mansuetudo*: ai vinti vengono imposti quei legami di sudditanza che, anticamente e spontaneamente praticati tra i *patres* e i *clientes* di tutti i popoli, da tutti sono ora altrettanto spontaneamente accettati a regolare i rapporti tra le *res publicae*⁴⁸. Nella chiave unificante e trasfigurante di una filosofia metafisico-giuridica della storia, Vico ripercorre così, a partire dalla *temperatura* quale virtuoso assetto interno di Roma, le trattazioni giusnaturalistiche sulla natura delle guerre, le *communes opiniones* sei-settecentesche sulla «giustizia» dei Romani, il tema agostiniano-sallustiano della gloria mundana della città, qui celebrata ben oltre il riconoscimento circoscritto, da parte del vescovo di Ippona, di esempio per eccellenza del potere politico quale «male minore», quali vizio «minus turpis» tra quelli frequentati nella *civitas diaboli*, perché apertamente enfatizzato ed esaltato a momento culminante della virtù civile⁴⁹. Il bilanciamento interno porta Roma a quel rigoroso rispetto dello *ius gentium* che le consente la conquista del mondo: il diritto fa del mondo una grande Roma: «Sotto il nome e l'autorità di una sola gente, la romana, eran venute a riporsi tutte le genti debellate, e perciò troviamo spesso negli storici in ragione della vittoria esser venute le vinte genti a riporsi sotto il nome, e sotto l'imperio dei Romani»; analogo a quello della *plebs* sarà poi il processo di riconquista di uguaglianze e diritti da parte dei popoli sottomessi, fino alla cittadinanza universale di Caracalla e al diritto di Giustiniano⁵⁰. L'eccezione virtuosa di Roma consente l'universalizzazione dello *ius* e poi, in un mondo ormai pacificato, l'avvento della cristianesimo. La riemersione dell'uomo dalla barbarie avviene, alla fine, nella spontanea confluenza di filosofia greca, diritto romano e religione cristiana. Rispetto alle false congetture epicuree sulla sostanza materiale della *ratio* e della *virtus*, nonché alle errate distinzioni aristoteliche tra i fini della metafisica, dell'etica e della po-

⁴⁷ *Dc*, p. 394; e cfr. anche ivi, p. 672. Il tema riecheggia quello della *Monarchia* di Dante sulla legittimità del dominio romano del mondo: cfr. R. Caporali, *La tenerezza e la barbarie. Studi su Vico*, Napoli, Liguori, 2006, pp. 67ss.

⁴⁸ *Du*, p. 150; *Dc*, p. 701.

⁴⁹ Un ultimo antecedente circa la plurisecolare tradizione sulla «giustizia» dei Romani Vico poteva trovare nel *De Romano Imperio*, del già ricordato Gravina, specie nel *caput* II («De romani imperii natura»), nonché negli *Originum* dello stesso, III, 16 («De iustitia Romanorum»). Per Agostino cfr. ovviamente *De Civitate Dei*, specie il V libro.

⁵⁰ *Dc*, p. 334.

litica, la conoscenza del vero Dio («unico, incorporeo, infinito») illumina le più profonde verità della speculazione platonica, e di quei segmenti del pensiero stoico che ad essa risultano meglio confacenti: i principi metafisici dell'«eternità delle idee», dell'«immortalità degli animi», della «divina provvidenza»; i dogmi morali della «unione della mente con Dio» e della «contemplazione del vero eterno», derivanti dalla filosofia come «meditatio mortis», per la quale «raffreniamo per quanto è possibile i sensi e la cupidigia, per vivere più facilmente in conformità del vero e della ragione»⁵¹. Sepolti nel ferino e nel primitivo, i *semina veri* hanno sapientemente accompagnato e sorvegliato la *vis* della *virtus* (la *violentia legis*, contro la *lex violentiae* di Brenno), fino alla piena riconquista della *civilitas* e della *humanitas*. La «teodicea storica»⁵² del *Diritto universale* si conclude così.

Quella della *Scienza Nuova* sarà tutta un'altra avventura: «Gli dispiacciono i libri del *Diritto universale*, perché in quelli dalla mente di Platone ed altri chiari filosofi tentava di scendere nelle menti balorde e scempie degli autori della gentilità, quando doveva tener il cammino tutto contrario; onde vi prese errore in alquante materie». È così che Vico, nell'*Aggiunta* del '31 alla sua *Vita scritta da se medesimo*, prende definitivamente congedo dalle impalcature metafisico-giuridiche del lavoro sul diritto⁵³. La *Scienza nuova*, nel frattempo già pubblicata nelle sue prime versioni, è un'altra grandiosa impresa intellettuale, che non limitandosi certo a *capovolgere* l'impianto etico-metafisico del *Diritto universale*, svolta con geniale scarto teorico verso le costanti della storia e dell'antropologia, verso la «nuova scienza». Ne farà le spese, tra le prime, proprio l'idea dello Stato «misto» e della sua «virtù», ormai improponibile, nel pregnante significato di cui Vico stesso l'aveva a suo tempo rivestita. Lontana dalla misura e dalla moderazione, Roma diventerà allora esempio di ferrei, feroci domini, di scontri immani, oscuri, vitali. E la *mixtura*, la *temperatura*, una favola ingenua, che non regge ai colpi del nuovo sapere. Alla fine, ben più lungo e tortuoso risulterà il cammino che spinge ogni nazione (non più solo la patria di Romolo e Bruto) verso l'«umanità dispiegata». Un cammino drammatico, accidentato, insicuro, mai definitivamente tracciato. Un cammino moderno.

⁵¹ *Du*, pp. 33 e 279; *Dc*, pp. 369-377.

⁵² L'espressione è di Giuseppe Ferrari: *La mente di G.B. Vico*, in G.B. Vico, *Opere*, a cura di G. Ferrari, Milano, Della Società Tipografica De' Classici Italiani, 1837, pp. 3-277 (:121).

⁵³ Cito ancora da G.B. Vico, *Opere*, cit., vol. I, p. 79. Sulla «coesistenza», nel *Diritto universale*, di un «platonismo tradizionale, e di una intuizione, che reclama che l'azione diventi il centro della ricerca e della conoscenza» cfr. G. Capograssi, *Dominio, libertà e tutela nel «De uno»*, in AA.VV., *Per il secondo centenario della Scienza Nuova di G.B. Vico (1725-1925)*, in «Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto» (1925), 1931/2, pp. 137-152 (:151-152); quella coesistenza appare per altro «strana» e «non soddisfatta» solo se si esamina il *Diritto universale* alla luce della riflessione successiva. E cfr. anche P. Piovani, *Ex legislatione philosophia*, in «Filosofia», XI, 1960, pp. 229-260 (:257n), nonché *Vico e la filosofia senza natura* (1969), in Id., *La filosofia nuova di Vico*, a cura di F. Tessitore, Napoli, Morano, 1990, pp. 55-89.